SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 30 marzo 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irrodan» *(10A03316)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loperamide Doc Generici» *(10A03317)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serenase» *(10A03329)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Napreben» *(10A03330)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Ratiopharm» *(10A03331)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Talofen» *(10A03332)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Targosid» *(10A03333)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ugurol» *(10A03334)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiracrin» *(10A03335)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levoreact» *(10A03336)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Livostin» *(10A03337)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Almus» *(10A03338)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varivax» *(10A03339)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quorum» *(10A03340)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buflomedil Eg» *(10A03341)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dosberotec» *(10A03342)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trilafon» *(10A03343)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trilafon Enantato» *(10A03344)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicloreum» *(10A03345)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Almus» *(10A03318)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Hexal» *(10A03319)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Ratiopharm Italia» *(10A03320)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hiruflog» *(10A03321)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deflamat» *(10A03322)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenol» *(10A03323)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carboplatino Hospira» *(10A03324)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amuclean» *(10A03325)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactrim» *(10A03326)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucoaricodil» *(10A03327)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiestrol» *(10A03328)*

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1549 del 2 febbraio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Hexal A/S» *(10A03346)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 marzo 2010, n. **45**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.360 annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati "le Parti",

Prendendo come base lo statuto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, approvato il 27 settembre 1970 in Messico,

Desiderando contribuire allo sviluppo delle relazioni nel campo del turismo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova ed alla cooperazione tra le autorità abilitate di entrambi gli Stati,

Riconoscendo che la collaborazione nel campo del turismo è considerata un elemento importante e necessario per il consolidamento delle relazioni di amicizia tra i popoli di entrambi i Paesi,

Tendendo a creare una base per l'ampliamento delle relazioni nel campo del turismo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, in conformità con la legislazione nazionale di entrambi gli Stati ed in accordo con le norme del diritto internazionale, contribuiranno allo sviluppo delle relazioni nel campo del turismo.

Articolo 2

Le Parti faciliteranno lo sviluppo del turismo nei diversi modi e forme accettati dalla pratica internazionale ivi compreso:

- turismo culturale
- turismo d'affari
- turismo accademico
- turismo balneare e di trattamento
- turismo rurale
- turismo ecologico
- viaggi turistici in vista di partecipare alle esposizioni, fiere, eventi culturali e sportivi, ecc.
- turismo di gruppo ed individuale
- turismo per la gioventù, ecc.

Articolo 3

La collaborazione definita nel presente Accordo sarà realizzata favorendo lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni pubbliche e gli agenti economici nel campo del turismo della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova, mediante:

- la creazione delle condizioni favorevoli per attirare gli investimenti ai fini di sviluppare il turismo;
- il sostegno alle aziende miste nel campo di turismo;
- la facilitazione dello scambio di professionisti, gruppi e delegazioni di esperti nel campo del turismo;
- l'organizzazione di mostre comuni, congressi, seminari, conferenze, simposi, tavole rotonde;
- la prestazione dei servizi di consulenza;
- altre forme di collaborazione convenute dalle Parti.

Articolo 4

Ai fini di favorire le relazioni bilaterali nel campo del turismo, le Parti offriranno assistenza reciproca nell'apertura degli uffici d'informazioni turistiche sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova.

Gli uffici menzionati opereranno in base della legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi ed in conformità alle norme del diritto internazionale.

Articolo 5

Le Parti, in ottemperanza alla legislazione nazionale di entrambi gli Stati e agli accordi internazionali, con particolare riferimento per l'Italia agli Accordi di Schengen, contribuiranno alla semplificazione delle formalità di controllo per i turisti di entrambi gli Stati.

Articolo 6

Le Parti contribuiranno alla realizzazione delle condizioni necessarie per favorire la conclusione e la definizione dei contratti di collaborazione tra le persone giuridiche e le organizzazioni turistiche delle Parti mediante:

- lo sviluppo, la gestione e la protezione delle risorse turistiche culturali e naturali;

- l'allargamento della varietà dei servizi turistici.

Articolo 7

Ai fini di sviluppare il turismo in entrambi i Paesi, le Parti coopereranno nell'organizzazione delle attività informative e di promozione turistica, quali:

- mostre, fiere, conferenze stampa, tavole rotonde;
- elaborazione e presentazione di film sul turismo;
- scambio di materiali promozionali ed informativi sul turismo, di periodici specializzati e pubblicazioni scientifiche offerte dalle biblioteche e dalle case editrici di entrambi i Paesi;
- scambio d'informazioni riguardanti le leggi ed altre norme che regolamentano l'attività nel campo del turismo;
- scambio d'esperienza ed informazioni riguardanti i problemi della costruzione, ricerca scientifica nel campo del turismo, la partecipazione con statuto di membro nelle organizzazioni turistiche internazionali ed altri campi relativi allo sviluppo del turismo.

Le forme concrete, il calendario e le condizioni finanziarie di queste attività, nonché il volume dei materiali d'informazione e pubblicità turistica, che devono essere messi a disposizione reciprocamente, saranno stabiliti dalle Parti attraverso i programmi convenuti.
Le condizioni stipulate nell'Accordo saranno rese effettive secondo le risorse disponibili.

Articolo 8

Le Parti estenderanno, in accordo con la legislazione nazionale, la collaborazione nella formazione e nello sviluppo del personale professionale per l'industria del turismo.

A tale scopo le Parti converranno con apposito progetto separato:

a) sullo scambio reciproco degli studenti nelle rispettive specialità ai fini di studiare agli istituti di istruzione superiore degli entrambi i Paesi;

b) sull'offerta reciproca delle possibilità d'insegnamento e del perfezionamento del personale dirigente e degli specialisti delle autorità abilitati nel campo del turismo; degli agenti economici ed organizzazioni turistiche, nonché del personale alberghiero, dei ristoranti ed altre categorie di specialisti che prestano servizi turistici.

Articolo 9

Ai fini dell'esame operativo delle misure volte alla realizzazione del presente Accordo, si istituisce un gruppo misto di lavoro, costituito dai rappresentanti delle autorità competenti delle Parti.

Il gruppo di lavoro:

- studierà i problemi sorti durante il processo di realizzazione del presente Accordo;
- discuterà e proporrà soluzioni per tali problemi;
- elaborerà le raccomandazioni destinate a stimolare lo scambio e la cooperazione nel campo del turismo.

Articolo 10

Le autorità responsabili della realizzazione del presente Accordo sono:

- nella Repubblica Italiana: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo;
- nella Repubblica di Moldova: il Ministero della Cultura e del Turismo.

Articolo 11

Il presente Accordo non incide sui diritti e sulle obbligazioni delle Parti discendenti dagli altri trattati internazionali di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova sono sottoscrittori.

Articolo 12

Le Parti risolveranno le divergenze che potrebbero sorgere sull'interpretazione e la realizzazione del presente Accordo tramite negoziati e consultazioni.

Articolo 13

Le Parti, di comune intesa, possono integrare il presente Accordo con le disposizioni aggiuntive e modifiche necessarie, debitamente perfezionate in protocolli separati, che costituiranno parte integrante del presente Accordo.
I protocolli summenzionati entreranno in vigore secondo le disposizioni dell'Art. 14 del presente Accordo.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della ricezione, attraverso canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta con cui le quali le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
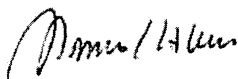
Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso verrà rinnovato automaticamente per il successivo periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non notificherà per iscritto all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza della validità del presente Accordo, la sua intenzione di recedervi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.
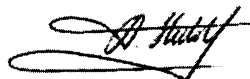
Fatto a Roma il 7 dicembre 2006, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione di quanto previsto dal presente Accordo, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

per il Governo
della Repubblica Italiana

per il Governo della
Repubblica di Moldova

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

Per copia conforme

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
ON TOURISM COLLABORATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova hereinafter called "Parties",

Taking as basis the statute of the World Tourism Organization, approved on September 27, 1970 in Mexico,

Willing to contribute to the development of tourism relations between the Italian Republic and the Republic of Moldova and to the co-operation between the empowered authorities in the field of tourism of both states,

Recognizing the fact that the collaboration in the field of tourism is considered an important and necessary element for the consolidation and development of friendly relationships between the people of both countries,

Tending to create a basis for the extension of tourism relations between the Italian Republic and the Republic of Moldova,

Have agreed on the following:

Article 1

The Parties pursuant to the national legislation of both states and in accordance with the international legal regulations will contribute to the development of relations in the field of tourism.

Article 2

The Parties will facilitate tourism development in its diverse forms, which are accepted by international practice, including:

- cultural tourism
- business tourism
- academic tourism
- balneal and health recovering tourism
- rural tourism
- ecological tourism
- event trips while attending exhibitions, fairs, cultural and sport events, etc.
- group and individual tourism
- youth tourism, etc.

Article 3

The collaboration defined by this Agreement will be achieved by favouring cooperative development between the public establishments and economic agents that activate in the field of tourism in the Italian Republic and in the Republic of Moldova by means of :

- creating favourable conditions for attracting investments aiming to support and develop tourism;
- supporting joint ventures in the field of tourism;
- facilitate the exchange of professionals, groups of experts in the field of tourism;
- organizing common exhibitions, congresses, seminars, conferences, symposiums, round tables;
- offering consulting services;
- and other forms of cooperation settled by Parties.

Article 4

Aiming at developing bilateral relationships in the field of tourism the Parties will offer mutual assistance in setting up tourism information bureaus on the territory of the Italian Republic and of the Republic of Moldova.

The above mentioned bureaus will operate on the basis of the current national legislation of each of the states, and pursuant to international law.

Article 5

The Parties, in accordance with the current legislation of both states and international agreements, with special reference to Schengen Agreements in case of Italy, will contribute to the simplification of the border control formalities for the tourists of both states.

Article 6

The Parties will contribute to the realization of necessary conditions, which will favour the conclusion and implementation of the collaboration contracts between companies and tourist institutions, paying special attention to:

- the development, management and protection of cultural and natural tourist resources;
- the enlargement of tourist services.

Article 7

In order to develop the tourism in both countries the Parties will cooperate to the organization of informative and tourism promotion activities, namely:

- exhibitions, trade fairs, press conferences, round tables;
- presentation of tourism documentaries;
- exchange of promotional and informative materials on tourism, exchange of specialized magazines and scientific publications offered by libraries and printing houses from both states;
- exchange of information regarding the legal framework that regulates tourist activity;
- exchange of experience and information regarding construction problems, scientific research in the field of tourism, membership in international tourism organizations, as well as other fields related to the development of tourism.

The specific forms, the agenda and the financial terms of these actions, as well as the volume of tourist information and promotional materials that shall be mutually made available, will be established by the Parties through dually agreed programs.

The conditions stipulated in the Agreement will be implemented according to the available resources.

Article 8

The Parties will extend, in accordance with national legislation, the collaboration in training and developing professionals for tourism industry.

For this purpose the Parties will agree with a separate project on:

a) mutual exchange of students in the related specialties, with the purpose of studying at higher education establishments of both states;

b) offering mutual possibilities of training and improving the skills of executive personnel and specialists of tourism authorities; of economic entities and institutions; as well as of the hotel and restaurant personnel and of other specialists that provide tourist services.

Article 9

In order to efficiently examine the actions directed to the accomplishment of this Agreement, a mixed working group will be established, consisting of representatives of tourism authorities of both Parties.

This working group will:

- study the problems that appear during the accomplishment of this Agreement;
- discuss and propose solutions for these problems;
- elaborate recommendations aiming at stimulating the exchange and co-operation in the field of tourism.

Article 10

The authorities responsible for the accomplishment of this Agreement are:

- in the Italian Republic: Presidency of the Council of Ministers – Department for the development and the competitiveness of Tourism;

- in the Republic of Moldova: Ministry of Culture and Tourism

Article 11

This Agreement does not affect the rights and obligations of the Parties that result from other international treaties to which the Italian Republic and the Republic of Moldova are signatories.

Article 12

The Parties will settle disputes that could appear concerning the interpretation and the accomplishment of this Agreement by means of negotiations and consultations.

Article 13

The Parties, in common understanding, can complement this Agreement with required riders and modifications, drafted in separate protocols as integrate parts of this Agreement.

The above mentioned protocols will come into effect in accordance with the provisions of Art. 14 of this Agreement.

Article 14

This Agreement shall enter into force at the date of receipt, through diplomatic channels, of the last written notification by which the Parties have officially notified each other that the respective internal procedures for its entry into force have been fulfilled.

This Agreement is concluded for a period of five years. It will be automatically renewed for the next five years period, unless either of the two Parties will notify in written to the other Party, at least six months prior to the expiration of the effect of this Agreement, on its intention to terminate it.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on December 7th, 2006, in two original documents, each in Italian, Moldovan and English languages, all texts being equally authentic.

In the event of any dispute on interpretation of this Agreement, the English version shall prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Moldova

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari

Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati

Per copia conforme

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1830):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 16 ottobre 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 17 novembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 novembre e 16 dicembre 2009.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 3073):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 22 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 20 gennaio e 4 febbraio 2010.

Esaminato in aula l'8 febbraio e approvato, il 9 febbraio 2010.

10G0059

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2010.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad assumere 647 dirigenti scolastici, 8000 unità di personale docente della scuola, 8000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e 70 unità di personale docente di prima e di seconda fascia presso le accademie e i conservatori di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 66, comma 3, prevede la disciplina delle assunzioni, per l'anno 2009, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il citato art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

Considerato che, come già previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Vista la predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 605, lettera *c)*, e 619 che disciplinano, tra l'altro, criteri transitori di reclutamento di personale docente e di dirigenti scolastici;

Visto l'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; ed in particolare l'art. 1, comma 1 lettera *i)*;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del 9 aprile 2009, n. 4962A00DGPER con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione ha richiesto l'autorizzazione ad assumere per l'anno scolastico 2009/2010 n. 17.000 unità di personale docente e n. 8.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola;

Viste le note n. 6883 del 13 maggio 2009 e n. 9039 del 17 giugno 2009 con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione chiede per l'anno scolastico 2009/2010, ai sensi del citato art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, l'autorizzazione ad assumere complessivamente n. 647 dirigenti scolastici;

Considerato che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha necessità di coprire i posti dirigenziali vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2009/2010, atteso che, in caso di mancata assunzione dei citati 647 dirigenti scolastici i posti dirigenziali sarebbero comunque coperti con le reggenze e con le conferme di incarichi annuali di presidenza per i quali si utilizzano docenti esonerati dal servizio e regolarmente retribuiti per l'intero periodo di durata dell'incarico dirigenziale e sostituiti nell'insegnamento da un supplente annuale;

Vista la nota del 23 giugno 2009, n. 5708, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2009/2010, n. 70 unità di personale docente di cui n. 52 di prima fascia e n. 18 di seconda fascia presso i conservatori di musica e le accademie;

Considerato che gli oneri conseguenti alle immissioni in ruolo delle predette 70 unità di personale trovano compensazione nelle cessazioni dal servizio e che le cattedre non coperte da docenti di ruolo dovranno essere comunque conferite con incarico annuale;

Visto la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21186 del 30 luglio 2009, che esprime parere favorevole all'autorizzazione, per l'anno scolastico 2009/2010, alle nomine in ruolo di: *a)* n. 647 dirigenti scolastici, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi a dirigente scolastico già espletati, ai sensi dell'art. 1, commi 605, lettera *c)*, e 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; *b)* un numero non superiore a 8.000 unità di personale docente della Scuola, in luogo delle n. 17.000 unità richieste; *c)* n. 8.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola;

Vista la nota del 27 novembre 2009, n. 16965, del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale esprime un parere generale favorevole all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere ad autorizzare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'assunzione di n. 647 dirigenti scolastici, n. 8.000 unità di personale docente della Scuola, tenuto conto della riduzione

operata dal Ministero dell'economia e delle finanze al fine di evitare il formarsi di situazioni di esubero, n. 8.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola e di n. 70 unità di personale docente di prima e di seconda fascia presso le accademie e i conservatori di musica;

Visto l'art. 17, comma 7, del decreto legge del 1° luglio 2008, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale esclude, tra gli altri, il comparto scuola dal blocco delle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato ivi previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, per l'anno scolastico 2009/2010:

a) n. 647 dirigenti scolastici attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi a dirigente scolastico già espletati, ai sensi dell'art. 1, commi 605, lettera *c)*, e 619, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) n. 8.000 unità di personale docente e n. 8.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 1, comma 605, lettera *c)*, della citata legge n. 296 del 2006 e della disciplina prevista dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) n. 70 unità di personale docente di cui n. 52 di prima fascia e n. 18 di seconda fascia presso i conservatori di musica e le accademie.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 151

10A03695

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2010.

Modifica del decreto 12 maggio 2008, istitutivo del concorso pronostici su base ippica denominato «V7».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2008/18726/giochi/SCO del 12 maggio 2008 è stato istituito il concorso pronostici su base ippica denominato «V7»;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007, recante disposizioni sulle modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, concernente la raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Ippica nazionale»;

Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2008, concernente misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica;

Considerato che risulta, allo stato, necessario operare interventi per il rilancio delle scommesse nel settore ippico, anche all'esito delle consultazioni intercorse con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché dell'Unire;

Ritenuto che, a tal fine, si ritiene necessario modificare la ripartizione del montepremi del concorso pronostici su base ippica denominato «V7»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto direttoriale prot. n. 2008/18726/giochi/SCO del 12 maggio 2008, all'art. 9, comma 5, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* il montepremi di cui alla lettera *a)*, è ripartito tra le categorie di vincita di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*; il montepremi della categoria di vincita di cui al comma 1, lettera *a)*, è aumentato dell'eventuale jackpot».

2. Nel decreto direttoriale prot. n. 2008/18726/giochi/SCO del 12 maggio 2008, l'art. 9, comma 10, è sostituito dal seguente: «In caso di mancata effettuazione di una, due o tre corse oggetto del concorso pronostici, fermo restando quanto disposto all'art. 21, comma 2, è prevista un'unica categoria di vincita, alla quale è assegnato l'intero montepremi, aumentato dell'eventuale jackpot. In caso di mancata effettuazione di quattro o più corse si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*.».

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 266

10A03903

DECRETO 25 marzo 2010.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008 e 23 settembre 2009, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 25 marzo 2010

Il capo della direzione: MARESCA

10A03906

DECRETO 26 marzo 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 2009. Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2010 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 24 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2009-31 dicembre 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2009-31 dicembre 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2009-31 dicembre 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2010-31 marzo 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2009

APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,48
	oltre 5.000	9,82
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	18,49
	oltre 1.500	13,12
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	9,74
	da 5.000 a 100.000	6,31
	oltre 100.000	4,28
FACTORING	fino a 50.000	5,53
	oltre 50.000	3,73
CREDITI PERSONALI		11,94
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		13,35
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	14,86
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,88
LEASING		
- AUTOVEICOLI E AERONAVALE	fino a 25.000	10,73
	oltre 25.000	8,77
- IMMOBILIARE		3,86
- STRUMENTALE	fino a 25.000	9,23
	oltre 25.000	5,55
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	13,12
	oltre 5.000	11,53
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,37
	oltre 5.000	13,01
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA		
- A TASSO FISSO		5,17
- A TASSO VARIABILE		2,63

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

10A03907

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2010.

Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvoambientali»

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la risoluzione 1999/C/56/01 «Strategia forestale dell'Unione europea»;

Vista la comunicazione della commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM 2006/302 - Un piano d'azione dell'UE per le foreste;

Viste le risoluzioni del Processo paneuropeo delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE);

Visto il decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente del 16 giugno 2005 «Linee guida di programmazione forestale»;

Vista la legge n. 296, del 27 dicembre 2006 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il «Programma quadro per il settore forestale» approvato dalla conferenza Stato regioni, rep. atti n. 265/CSR del 18 dicembre 2008;

Visto il «Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale» approvato dalla conferenza Stato regioni, rep. atti n. 63/CSR dell'8 aprile 2009;

Considerato che i pagamenti per interventi silvo-ambientali sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono impegni silvo-ambientali che vadano oltre i pertinenti requisiti obbligatori;

Considerato che il sostegno silvo-ambientale è destinato a compensare impegni volontari per il miglioramento della biodiversità, il contenimento dei cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, il consolidamento della funzione protettiva e produttiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità delle acque e alle calamità naturali;

Considerato che per consentire l'attivazione della relativa misura, è necessario disporre di requisiti obbligatori ove non già previsti dalla legislazione nazionale e regionale e che i criteri individuati dal presente decreto ministeriale non sostituiscono i criteri di gestione obbligatori fissati dalle norme nazionali e regionali già esistenti;

Considerato che gli orientamenti presenti in allegato non modificano la normativa vigente, dovendo essere intesi come quadro entro cui le parti interessate, in particolare le autorità regionali e locali, possano attivare nuovi e pertinenti provvedimenti di gestione forestale come da citato regolamento comunitario n. 1698/2005;

Considerato che le misure silvo-ambientali rappresentano un efficace strumento per l'implementazione delle politiche forestali sul territorio in adempimento alle linee strategiche nazionali ed agli impegni internazionali ratificati dall'Italia;

Tenuto conto dell'urgenza con cui è necessario apportare le necessarie modifiche ai programmi di sviluppo rurale al fine di attivare le pertinenti misure silvo-ambientali nella fase di revisione degli stessi programmi ai sensi del regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio;

Sentita la Conferenza Stato-regioni espressasi nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto individua i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvoambientali» a norma dell'art. 47 del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 2.

Obiettivi e criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali

1. Al fine di assicurare un'efficace attivazione della misura «pagamenti silvo-ambientali» sono identificati i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali che concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi, articolati in principali ed accessori;

Obiettivi principali:

miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;

mitigazione dei cambiamenti climatici;

miglioramento della capacità di adattamento forestale in relazione ai cambiamenti climatici;

maggiore resistenza e/o capacità di reazione, specifica e di sistema, a incendi e calamità naturali;

protezione idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche;

aumento del potenziale naturale di rinnovazione del bosco;

mantenimento del paesaggio;

salvaguardia della biodiversità ai livelli specifico e strutturale (popolamento) e di paesaggio;

miglioramento e prevenzione fitosanitaria.

Obiettivi accessori conseguenti al raggiungimento degli obiettivi principali:

miglioramento della produzione legnosa;

migliore gestione di prodotti forestali non legnosi;

attivazione di filiere corte;

salvaguardia della salute degli operatori.

2. La proposta dei criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali è indicata nell'allegato I. In allegato II è riportato con un quadro sinottico il collegamento tra i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali e gli obiettivi prioritari e accessori e le relative tematiche di intervento per la misura silvo-ambientale.

3. Al fine di attivare la misura pagamenti silvo-ambientali, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art. 1 e delle specifiche linee guida, individuano con propri provvedimenti l'elenco dei pertinenti requisiti obbligatori, ove non previsti dalle vigenti disposizioni e tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali, ambientali e selvicolturali locali.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 105

ALLEGATO 1

Elenco dei criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali

Tematica di intervento	Pertinenti requisiti obbligatori
1.1 BASE LINE PER BOSCHI DI NEOFORMAZIONE	
Per i boschi di neoformazione sono da intendere, in questo contesto, tutte le formazioni boschive (secondo le normative vigenti), di origine naturale ed autoctona che si sono recentemente insediate a seguito della contrazione delle attività agricole e abbandono delle aree pascolive; sono spesso anche caratterizzati da una notevole uniformità fitosociologica. Tali neoformazioni forestali rappresentano un'opportunità se correttamente gestite ed indirizzate. Infatti una corretta gestione selvicolturale potrebbe contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio. Inoltre, dal punto di vista produttivo, se opportunamente indirizzate attraverso la pianificazione e la gestione fin dalle fasi di spessina o giovane perticaia, tali formazioni potrebbero in tempi medio lunghi rappresentare una risorsa economica per le aree rurali e in particolare per le aree montane, in particolare per quelle aree con minore acclività e caratterizzate da una maggiore potenzialità dei suoli rispetto al territorio circostante.	
1.1.1 Gestione dei boschi di neoformazione	*La gestione dei boschi di neoformazione non è allo stato attuale soggetta a norme diverse da quelle previste per gli altri tipi di bosco. Di fatto, la prassi nella gestione di tali aree è guidata da motivazioni di carattere economico: gli interventi, quando effettuati, sono orientati a utilizzare con tassi più elevati le specie di maggiore valore economico, rilasciando specie spesso alloctone e/o di scarso interesse commerciale. Spesso mancano interventi di tipo colturale che indirizzino le formazioni pioniere verso tipologie forestali stabili. Le norme regionali o le PMPF non prevedono tecniche di gestione obbligatorie per tali formazioni. Spesso la gestione è assente o sporadica.*

1.2 BASE LINE PER GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI	
Per i boschi cedui sono da intendere in questo contesto tutte le formazioni boschive di origine agamica (moltiplicazione vegetativa). Queste formazioni sono quindi costituite essenzialmente da polloni, la cui gestione riguarda solamente la parte epigea. Le forme di trattamento si differenziano a seconda che si abbiano formazioni di ceduo coetaneo (semplice o matricinato) e di ceduo disetaneo (o a sterzo). Quest'ultima, seppure rappresenti una situazione più stabile dal punto di vista ecosistemico, è oggi raramente adottata perché economicamente non sostenibile. Tali formazioni forestali rappresentano un'opportunità se correttamente gestite ed indirizzate. Infatti, una corretta gestione selvicolturale potrebbe consentire di contribuire al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità. Inoltre, dal punto di vista produttivo, se opportunamente indirizzate attraverso pianificazione e gestione, tali formazioni potrebbero rappresentare, una risorsa economica ed energetica importante per le aree rurali e in particolare per la montagna.	
1.2.1 Turno dei cedui	*La lunghezza minima del turno è definita dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale.* *I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.2.2 Dimensione nei cedui delle aree soggette a taglio	*L'estensione e la continuità delle aree soggette a taglio è determinato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare economicamente il soprassuolo, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale.* *I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.2.3 Tagli intercalari	*Le norme da rispettare nella esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare economicamente il soprassuolo, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale. Tuttavia tali indicazioni gestionali non prevedono in alcun caso l'obbligatorietà di intervento. Gli interventi, come già ricordato sopra, vengono eseguiti solamente nelle situazioni nelle quali sia evidente la convenienza economica ad intervenire con il taglio. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.2.4 Selezione delle specie soggette ad utilizzazione	*I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i criteri minimi per le principali specie di interesse locale. In generale le norme regionali impongono (peraltro con notevoli differenze tra le regioni) per alcune specie ecologicamente significative dei limiti minimi di rilascio, obbligano pertanto nelle utilizzazioni di fine turno a rilasciare alcuni polloni di specie pregiate per mantenere un sufficiente livello di diversità specifica. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale, vale a dire dei livelli minimi di rilascio per ciascuna specie prevista nella normativa*
1.2.5 Rilascio di matricine	*Il rilascio di matricine è determinato dalla normativa, dai regolamenti o/e dalle PMPF regionali che regolamentano sia il numero di matricine da rilasciare per unità di superficie sia le dimensioni dei gruppi, in funzione di specie e caratteristiche ecologiche, climatiche e geomorfologiche. Tale regolamentazione, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale e per specie. Vengono in genere preferiti esemplari nati da seme, conservando le specie più rare e meno rappresentate al fine di garantire la permanenza di un bosco misto ecologicamente più stabile. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.2.6 Selezione delle matricine	*I criteri di selezione delle matricine sono determinati dalla normativa, dai regolamenti o/e dalle PMPF regionali che regolamentano sia il numero di matricine da rilasciare per unità di superficie, che le caratteristiche specifiche e dendrometriche. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. .*

1.3 BASELINE PER GESTIONE DI BOSCHI AD ALTO FUSTO	
Per i boschi ad alto fusto, da intendere in questo contesto sono tutte le formazioni boschive di origine gamica soggette a rinnovazione naturale o artificiale. Tali formazioni forestali rappresentano un'opportunità se correttamente gestite ed indirizzate. Infatti, una corretta gestione selvicolturale contribuisce al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità. Inoltre, dal punto di vista "produttivo" (prodotti forestali e servizi socio-ricreativi alla collettività), se opportunamente indirizzate attraverso pianificazione e gestione colturale, nel medio e lungo periodo tali formazioni rappresentano una risorsa economica per le aree rurali e in particolare per la montagna.	
1.3.1 Turno delle fustaie	*La lunghezza minima del turno o del periodo di curazione è definito dalla normativa, dai regolamenti o PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo e, soprattutto, per potenziare le funzioni non economiche delle fustaie, è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.3.2 Dimensione delle aree soggette a taglio nelle fustaie	*L'estensione massima delle aree soggette a taglio, per alcuni casi specifici è determinato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di ridurre l'impatto del taglio del soprassuolo. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.3.3 Interventi intercalari	*Le modalità di esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare le caratteristiche colturali ed economiche del soprassuolo è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.3.4 Selezione delle specie soggette ad utilizzo	*I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i criteri minimi per le principali specie di interesse locale, permettendo scelte basate sulla redditività dell'intervento a discapito della salvaguardia di specie più rare, pregiate e/o meno rappresentate. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.3.5 Intensità e modalità di taglio nella gestione delle fustaie	*Il tasso di utilizzazione del bosco è definito dalla normativa dai regolamenti o e dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di efficienza economica è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di governo, specie e formazione forestale. Norme specifiche vengono definite inoltre dalle caratteristiche geomorfologiche delle stazioni. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale.*
1.3.6 Identificazione delle piante soggette al rilascio a fini ecologici e paesaggistici	*I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia.*

1.4 BASE LINE CHE RIGUARDANO CEDUI E ALTOFUSTI	
1.4.1 Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e atri interventi per la tutela della biodiversità	*Le pratiche di ripulitura e gli sfalci sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che prevedono le modalità di esecuzione e/o di divieto dei lavori di taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva per ripuliture a fini protettivi (antincendio e idrogeologico) e per motivi colturali. Le norme, invece, non prevedono nulla in merito all'esecuzione di altri interventi per la tutela della biodiversità. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia.*
1.4.2 Rilascio di piante morte di grandi dimensioni	*Gli obblighi relativi alla asportazione o rilascio delle piante morte sono definite, quando presenti, dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali che definiscono i limiti ad ettaro di presenze arboree morte.*
1.4.3 Specie rare e sporadiche	*Le prescrizioni per le specie protette sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. La normativa vieta nelle aree forestali l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante, salvo casi particolare definiti dalle norme regionali vigenti. Viene inoltre evidenziata la necessità di non arrecare danno diretto o indiretto, con le attività selvicolturali, dei luoghi, e della flora spontanea, anche protetta ai sensi delle leggi vigenti, nazionali e regionali.* *I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale e nazionale in materia di protezione della flora spontanea protetta stabiliti dalle leggi vigenti.*

1.5 BASE LINE PER UTILIZZAZZIONI FORESTALI (tecniche di esbosco, carburanti, manutenzioni, ecc.)	
Le tecniche e gli accorgimenti adottati nella organizzazione ed esecuzione degli interventi nei cantieri di utilizzazione forestale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella determinazione degli impatti sul suolo, sulla vegetazione arbustiva e sulla rinnovazione. Per quanto riguarda le tecniche di utilizzazione, l'adozione di sistemi che preservano la stabilità del suolo e che non arrecano danno alla vegetazione sottostante, soprattutto nel caso di utilizzazioni in fustaie disetanee (con taglio a scelta) risulta di estrema importanza. Analogamente l'impiego di carburanti a basso impatto ambientale riduce l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Infine, la gestione dei residui di utilizzazione (ramaglie, foglie, cimali) può avere effetti positivi o negativi a seconda dei casi e della specifica situazione ambientale. Tra gli effetti positivi del loro rilascio, predominante è l'apporto di nutrienti al suolo e il micro habitat che si viene a creare quale elemento di biodiversità, la riduzione dell'impatto superficiale della pioggia e l'aumento del tempo di corrivazione riducendo quindi l'erosione superficiale. Di contro, il rilascio di tale materiale può, in situazioni di pendenza elevata e in concomitanza con eventi meteorici importanti, causare danni rilevanti nel deflusso idrico per la possibile occlusione delle luci dei ponti o delle briglie filtranti di piccoli alvei, oppure contenere l'illuminazione del suolo influenzando la rinnovazione naturale e costituire anche causa di innesco o sviluppo di incendi.	
1.5.1 Impatto delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica	*Le normali pratiche di esbosco, regolamentate dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali, riguardano strascico, semistrascico a terra con mezzi meccanici, avvallamento con canalette, etc. Nella legislazione vigente non vi sono indicazioni sul sito di allestimento nelle pratiche di esbosco*
1..5.2 Uso di carburanti e lubrificanti a basso impatto	*Non esiste nelle norme regionali o nelle PMPF alcun riferimento al tipo di carburanti da utilizzare. La pratica normale è di utilizzare carburanti e lubrificanti standard.*
1.5.3 Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni	*La gestione del residuo delle utilizzazioni è regolamentato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. La normativa regionale definisce i criteri di gestione dei residui nelle utilizzazione forestali, prevedendone l'abbruciamento, l'allontanamento dalla tagliata o la concentrazione degli stessi negli spazi liberi o sul letto di caduta, o il rilascio in bosco, sparso o raccolto in andane. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia.*

Baseline speciale
1.6 BASE LINE PER ARBORICOLTURA DA LEGNO
Per quanto sopra descritto, vengono proposti i seguenti pertinenti requisiti obbligatori, da intendersi come la gestione ordinaria e consuetudinaria dei pioppeti nel rispetto della normativa regionale in materia. 1) Impianti monospecifici privi di specie di accompagnamento; 2) Impianti di pioppeto monoclonale privo di specie di accompagnamento 3) Esclusione, negli impianti tradizionali, di qualsiasi altra specie legnosa all'impianto, anche se diffusa esternamente al popolamento; 4) Lavorazione andante del terreno 5) Utilizzo di fertilizzante minerale e di fitofarmaci;

Nota: per ogni singola baseline individuata nella presente tabella vengono proposte, nel documento tecnico "*Criteri e buone pratiche di gestione forestale; Baseline per l'attuazione della misura silvo-ambientale, (Task force foreste, Rete Rurale Nazionale)*, puntuali ipotesi di intervento.

ALLEGATO 2

Quadro sinottico obiettivi, criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali e tematiche di intervento

	Gestione di boschi di neoformazione	Gestione di boschi cedui						Gestione di boschi ad altofusto						Baseline che riguardano cedui ed altofusti			Utilizzazioni forestali			Arboricoltura da legno
		1.2						1.3						1.4			1.5			
Obiettivi principali:	1.1	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6	1.4.1	1.4.2	1.4.3	1.5.1	1.5.2	1.5.3	1.6
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mitigazione dei cambiamenti climatici;	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X					X	X	X
Miglioramento della capacità di adattamento forestale in relazione ai cambiamenti climatici;	X		X		X				X		X			X		X				
Maggiore resistenza e/o capacità di reazione, specifica e di sistema, a incendi e calamità naturali;	X			X	X					X				X		X			X	
Protezione idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X		X	X
Aumento del potenziale naturale di rinnovazione del bosco;			X		X	X	X		X	X	X			X		X				
Mantenimento del paesaggio;		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X			X
Salvaguardia della biodiversità ai livelli specifico e strutturale (popolamento) e di paesaggio;	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Miglioramento e prevenzione fitosanitaria;				X	X					X	X					X	X		X	X
Obiettivi accessori:																				
Miglioramento della produzione legnosa;	X	X	X	X	X	X	X		X	X							X		X	X
Migliore gestione di prodotti forestali non legnosi;		X		X	X	X	X	X		X	X	X				X	X		X	X
Attivazione di filiere corte;			X	X	X	X	X	X	X	X		X					X		X	X
Salvaguardia della salute degli operatori							X											X		X
Baseline																				
I pertinenti requisiti obbligatori sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale e nazionale in materia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
La normativa non prevede tecniche obbligatorie specifiche	X																X	X		X

10A03605

DECRETO 26 febbraio 2010.

Cancellazioni e variazioni della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Considerato che, per la varietà indicata nel dispositivo di cui all'art. 1, è stata richiesta la cancellazione dal registro nazionale delle specie ortive da parte del relativo responsabile della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varietà stessa non riveste particolare interesse;

Viste la richiesta dell'interessato, volta ad ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà elencata all'art. 2 del presente decreto;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009, ha preso atto delle richieste di cancellazione e di variazione di responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sopra menzionate, così come risulta dal verbale della riunione;

Considerati validi i motivi che hanno determinato le necessità di dette variazioni;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà sotto elencata, iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, è cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	DM di iscrizione	DM ultimo rinnovo
703	Pomodoro	VFN 8	20/06/1977	16/02/2000

Art. 2.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altre ditte con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice SIAN	Specie	DM iscrizione o rinnovo	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
664	Pomodoro	16/02/2000	Marzano P 4	ISI Sementi spa; Blumen s.r.l.	Blumen s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03597

DECRETO 26 febbraio 2010.

Iscrizione di varietà di mais dolce al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2007, che stabilisce disposizioni per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà notoriamente conosciute;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, della varietà indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà sotto elencata, la cui descrizione ed i risultati della prova eseguita sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Mais dolce	3045	Lara	PEOTEC S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03595

DECRETO 26 febbraio 2010.

Iscrizione di alcune varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione**
Anguria	2988	Daxi	ZETA SEEDS S.L.
Anguria	3030	Ovation	HOLLARD SEEDS
Anguria	3031	Sorbet	HOLLARD SEEDS
Asparago	2932	Santense	C.R.A.B. - CENTRO DI RIFERIMENTO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA S.C.R.L.
Lattuga	3010	Turandot	ISI SEMENTI S.p.A.
Lattuga	3009	Dorian	ISI SEMENTI S.p.A.
Melanzana	3020	Wanda	SOUTHERN SEED S.R.L.
Melanzana	3018	Gloria	SOUTHERN SEED S.R.L.
Melanzana	3019	Venere Nera	SOUTHERN SEED S.R.L.
Melone	3035	Estratto	TOMATO COLORS SOC. COOP.
Melone	2895	Suazo	ZETA SEEDS S.L.
Peperone	3047	Alceste	BLUMEN s.r.l.
Peperone	3003	Patroclo	ISI SEMENTI S.p.A.
Peperone	2990	Fyorano	ZETA SEEDS S.L.
Peperone	3034	Precius	GENISTA s.r.l.
Peperone	2972	Kimbo	ISI SEMENTI S.p.A.
Peperone	3002	Gaon	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
Peperone	2969	Mirio	GENISTA s.r.l.
Peperone	2991	Mujello	ZETA SEEDS S.L.
Peperone	3001	Dimitri	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
Peperone	2882	Trottolino Amoroso	LA SEMIORTO SEMENTI SRL

Pomodoro	3024	Ramino	SATIVA SEEDS & SERVICE S.R.L.
Pomodoro	3036	Rosso Delta	TOMATO COLORS SOC. COOP.
Pomodoro	3038	Priapos	TOMATO COLORS SOC. COOP.
Pomodoro	3050	Vegas	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	2979	Mascalzone	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	3037	Oriente	TOMATO COLORS SOC. COOP.
Pomodoro	3052	Edimar	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	3051	Scirocco	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	2992	Licobrix	ZETA SEEDS S.L.
Pomodoro	2993	Notaro	ZETA SEEDS S.L.
Pomodoro	3008	Vidal	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	2971	Tomeo	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	3005	Modus	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	3004	Dardo	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	3007	Tarallo	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	3022	Strillo	SATIVA SEEDS & SERVICE S.R.L.
Pomodoro	2973	Bazooka Ty	EUGEN SEED S.R.L.
Pomodoro	3039	Principino	BLUMEN s.r.l.
Pomodoro	2976	Tigro	ISI SEMENTI S.p.A.
Pomodoro	3016	Ipparino	SOUTHERN SEED S.R.L.
Pomodoro	3017	Libertino	SOUTHERN SEED S.R.L.
Pomodoro	2998	Fillice	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
Pomodoro	2996	Kallyspera	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
Pomodoro	2995	Ranieri	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
Pomodoro	3046	Melody	BLUMEN s.r.l.
Pomodoro	2997	Web	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
Pomodoro	3000	Pitagora	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
Pomodoro	3006	Gotico	ISI SEMENTI S.p.A.
Zucchino	2994	Petronio	ZETA SEEDS S.L.
Zucchino	3023	Rondo	SATIVA SEEDS & SERVICES s.r.l.
Zucchino	3032	Gringo	HOLLAR SEEDS

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03596

DECRETO 3 marzo 2010.

Iscrizione di varietà di trifoglio incarnato e veccia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ratificando le determinazioni assunte nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro di varietà di specie agrarie, delle varietà indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà sotto elencate, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11789	Trifoglio incarnato	Hyknusa	Padana Sementi Elette S.A.S.
11813	Veccia	Teresa	PRO.SE.ME. s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03594

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società Myair.com S.p.a. (Decreto n. 50731).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 7 agosto 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Myair.com S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 10 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 317 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso le sedi di Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari;

Visto il decreto n. 47327 del 2 ottobre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 288 lavoratori dipendenti della società Myair.com S.p.a., unità in Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari, per il periodo dal 10 agosto 2009 al 9 febbraio 2010 (I semestre);

Vista l'istanza presentata in data 19 gennaio 2010, con la quale la società Myair.com S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 10 febbraio 2010 al 9 agosto 2010, in favore di 269 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 9 agosto 2010, in favore di 269 lavoratori dipendenti dalla società Myair.com S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 7 agosto 2009, in favore di 269 lavoratori dipendenti della società Myair.com S.p.a., unità in Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari, per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 9 agosto 2010.

Matricola INPS: 9108846134 (Personale di Terra).

Matricola INPS: 9108943417 (Personale di Volo).

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Myair.com S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A03606

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2009.

Inclusione delle sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo;

Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammmonio e zolfo, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame della commissione;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della commissione;

Considerato che per le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, è necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, sono aggiunte, fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 30 giugno 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopra citate, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2009 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 giugno 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2012; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2014; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, relativi alle singole sostanze attive, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2011.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2013.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino 30 giugno 2015.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 122

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
295	Difenacum CAS 56073-07-5 CIPAC 514	3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	≥ 905 g/Kg	1° gennaio 2010	30 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni. La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare 50 mg/kg. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenacum, in particola re delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Nella valutazione generale gli Stati membri devono porre particola re attenzione alla protezione di uccelli e di mammiferi non bersaglio dall'avvelenamento primario e seconda rio. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di difenacum nei liquidi biologici. Essi garantiscono che il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa la specifica della sostanza attiva fabbricata. Essi garantiscono che il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2009.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
296	Cloruro di didecildimetilammonio CAS: non assegnato CIPAC: non assegnato	Il cloruro di didecildimetilammonio è una miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con lunghezze tipiche della catena alchilica di C8, C10 e C12, con oltre il 90 % di C10	≥ 70 % (concentrato tecnico)	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi all'interno come battericida, fungicida, erbicida ed alghicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloruro di didecildimetilammonio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: -alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, -alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni circa la specifica della sostanza attiva fabbricata (entro il 1° gennaio 2010) e il rischio per gli organismi acquatici (entro il 31 dicembre 2011).
297	Zolfo CAS 7704-39-9 CIPAC 18	Zolfo	≥ 990g/Kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: -alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante comunichi alla Commissione ulteriori informazioni per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi,

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio Essi garantiscono che il notificante su richiesta del quale lo zolfo è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

10A03960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Graciela Lisbeth Genovese, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Graciela Lisbeth Genovese, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Bioanalisis», conseguito presso la Universidad de Carabobo di Valencia (Venezuela), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Graciela Lisbeth Genovese, cittadina italiana, nata a Valencia (Carabobo-Venezuela) in data 13 luglio 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03688

DECRETO 9 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ennia Careddu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ennia Careddu, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» — in termini di ore — (art. 22, comma 1, lettera *a)*, decreto legislativo n. 206/ 2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ennia Careddu, cittadina italiana, nata a Faido (Svizzera) in data 24 marzo 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE

Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA

Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO

Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello
Esecuzione della permanente e della contropermanente
Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovranno dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emettono un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A03694

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Dunavatu Ionel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Dunavatu Ionel, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta-Tr-Severin nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta-Tr-Severin nell'anno 2009 dal sig. Dunavatu Ionel, nato a Bailesti (Romania) il 15 novembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Dunavatu Ionel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03683

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Elena Monica, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Balan Elena Monica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007 dalla sig.ra Balan Elena Monica, nata a Radauti (Romania) il 31 marzo 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Balan Elena Monica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03684

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hasmasan Ana Loredana, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hasmasan Ana Loredana, nata a Ludus (Romania) il 10 maggio 1986 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in asistenta medicala generala in domeniul Sanatate specializarea asistenta medicala generala», conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia - facoltà di medicina di Targu Mures nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data 2 novembre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala», conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia - facoltà di medicina di Targu Mures nell'anno 2008 dalla sig.ra Hasmasan Ana Loredana, nata a Ludus (Romania) il 10 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hasmasan Ana Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03686

DECRETO 10 marzo 2010.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Regione Lazio circa la necessità di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilità di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Considerato che ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali è stata presentata opportuna documentazione, relativamente ai parametri vanadio e trialometani entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 µg/1 (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/1) e di 80 µg/1 (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/1) fino al 31 dicembre 2010.

2. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero della salute qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Lazio, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2010, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno ed un programma dettagliato di quanto previsto per l'anno successivo, corredato di tutte le informazioni sui costi e sulla copertura finanziaria.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare relative a:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

10A03614

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Papic Marinovic Milena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Papic Marinovic Milena, nata a Kladovo (Serbia) il 9 marzo 1974, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Visa Medicinska Sestra-Tehnicar», conseguito in Serbia nell'anno 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota protocollo N.31084-P in data 7 maggio 2009 con la quale si è comunicato alla sig.ra Papic Marinovic Milena, che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: infermieristica in area critica, legislazione professionale, etica e deontologia;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 4 febbraio 2010, a seguito della quale la sig.ra Papic Marinovic Milena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Visa Medicinska Sestra-Tehnicar» conseguito nell'anno 1996 presso la scuola superiore di medicina di Belgrado (Serbia) dalla sig.ra Papic Marinovic Milena, nata a Kladovo (Serbia) il giorno 9 marzo 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Papic Marinovic Milena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03682

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghe Stanciu Camelia Andreea, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stanciu Camelia Andreea, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999 dalla sig.ra Gheorghe Camelia Andreea, coniugata Stanciu, nata a Bucarest (Romania) il giorno 29 gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gheorghe Camelia Andreea, coniugata Stanciu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03687

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 marzo 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Concetta Casola, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Concetta Casola;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2355 del 10 marzo 2009 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri «Giovanni XXIII» di Ribera (Agrigento) protocollo n. 526/C29 del 28 gennaio 2010, acquisita al protocollo di questo ufficio con il n. 1349 del 24 febbraio 2010, con la quale il predetto istituto ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali sostenute dalla predetta prof.ssa Maria Concetta Casola;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario «Laurea in scienze della comunicazione» conseguito il 22 novembre 2004 presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud pedagogica» rilasciato il 12 marzo 2008 dall'Instituto de Ciencias de la Educación della Università «Complutense» di Madrid,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Maria Concetta Casola, nata a Caltanissetta il 1° novembre 1980, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sottoindicate classi di concorso:

45/A seconda lingua straniera (spagnolo);

46/A lingue e civiltà straniere (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03681

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 marzo 2010.

Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile, ai sensi dell'articolo 14 della delibera n. 667/08/CONS. (Deliberazione n. 66/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/06/CONS, concernente il «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 - supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 628/07/CONS, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;

Vista la delibera n. 667/08/CONS, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2009, n. 34;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE;

Valutata la necessità di sostituire il responsabile del procedimento, dott. Giovanni Cazora della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti, il quale ha assunto nuovi e diversi incarichi istituzionali;

Rilevata la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di espletare gli adempimenti istruttori inerenti al procedimento in corso e di esaminare le ulteriori problematiche emerse;

Rilevato che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie appare congruo determinare una proroga fino al 30 settembre 2010;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento

1. La responsabilità del procedimento istruttorio è assegnata alla dott.ssa Sara Mastrovita della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

Art. 2.

Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio è prorogato al 30 settembre 2010.

2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 marzo 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MANNONI

10A03735

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo I.N.V. - Istituto Nazionale di Verifiche S.r.l. in Castellammare di Stabia

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 2 marzo 2010 il seguente organismo I.N.V. - Istituto Nazionale di Verifiche S.r.l., via Brambilla n. 27/B - Castellammare di Stabia (Napoli).

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A03607

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zactran - gamitromicina»

Provvedimento n. 10 del 20 gennaio 2010

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A. - Francia - rappresentante in Italia: Merial Italia S.p.a.

Specialità medicinale: ZACTRAN - GAMITROMICINA.

Confezioni autorizzate:

EU/2/08/082/004 - 150 mg/ml scatola 1 flacone polipropilene 100 ml soluzione iniettabile sottocute bovini - N.I.N. 104011046;

EU/2/08/082/005 - 150 mg/ml scatola 1 flacone polipropilene 250 ml soluzione iniettabile sottocute bovini - N.I.N. 104011059;

EU/2/08/082/006 - 150 mg/ml scatola 1 flacone polipropilene 500 ml soluzione iniettabile sottocute bovini - N.I.N. 104011061.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2009)5903 del 20 luglio 2009 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A03685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amplisol»

Provvedimento n. 30 del 19 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: AMPLISOL nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102051012;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102051024.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Variazione tipo II: riammissione specie bovina.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la riammissione della specie bovina tra le specie di destinazione, sospesa con provvedimento ministeriale n. 298 del 9 dicembre 2008.

I tempi di attesa della specie bovina sono:

carni e visceri: 4 giorni;

latte: 7 giorni (pari a 14 mungiture).

È autorizzata altresì, solo per la specie bovina, la via di somministrazione intramuscolare e l'indicazione, nella posologia, della somministrazione del medicinale una volta al giorno per 5 giorni consecutivi.

Pertanto le specie di destinazione con i relativi tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti: specie di destinazione:

bovini, suini, equini, ovini, caprini, polli da carne, tacchini.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

polli da carne: 2 giorni;

bovini: 4 giorni;

tacchini: 7 giorni;

equini, suini, ovini e caprini: 9 giorni;

latte:

bovino, ovino e caprino: 7 giorni (pari a 14 mungiture).

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Uso non consentito in animali che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03696

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Reggiano» e proposta del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Reggiano»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione Emilia Romagna in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Reggiano»;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 17 e 18 febbraio 2010 parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC "REGGIANO"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante e spumante);
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso (anche frizzante);
«Reggiano» bianco spumante;
«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso novello.

Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Reggiano» Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello):
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.

«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.

«Reggiano» Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello):
Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata e Fogarina.

«Reggiano» bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%. Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio-Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro Castella e Scandiano. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.

Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
«Reggiano» Lambrusco 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco novello 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco spumante 9,50% vol;
«Reggiano» Rosso 9,50% vol;
«Reggiano» Rosso novello 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50% vol;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la Regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potrà stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma.

Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata. Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
«Reggiano» Lambrusco 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Lambrusco novello 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Lambrusco spumante 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Rosso 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Rosso novello 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Bianco spumante 18 ton. per Ha.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la denominazione di origine controllata. La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.

Art. 6.
La denominazione di origine controllata "Reggiano" Lambrusco e "Reggiano" bianco spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Art. 7.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno, per le tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte

interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare, elaborare e imbottigliare Reggiano d.o.c. nelle immediate vicinanze dell'area di produzione fino ad oggi rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di vini a d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. Reggiano». La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Art. 8.
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reggiano» Lambrusco:
colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile e dolce,armonico, fresco, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
e' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.

«Reggiano» Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido,secco,abboccato, amabile e dolce ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Per le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in botti di legno, può rilevarsi sentore di legno. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidità totale minima.

Art. 9.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art. 10.
I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona. Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.

Per le tipologie " Spumante " sono ritenuti idonei tutti i contenitori e i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

10A03612

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Trentino» e proposta del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini del Trentino e dalla provincia autonoma di Trento intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino»;

Visto il parere favorevole formulato dalla provincia autonoma di Trento in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino»;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 17 e 18 febbraio 2010 parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. "TRENTINO"

Titolo I

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Trentino" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo I.

La denominazione di origine controllata "Trentino", accompagnata dall'appellativo "Superiore", è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo II.

Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti iscritti nei corrispondenti albi, composti dai seguenti vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso, idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento:

Bianco:
Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;

Rosso:
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;

Kretzer o Rosato:
Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.

La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

a frutto bianco:	*a frutto rosso:*
Chardonnay;	Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo;	Cabernet;
Müller Thurgau;	Cabernet franc;
Nosiola;	Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco;	Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio;	Marzemino;
Riesling italico;	Merlot;
Riesling (renano);	Pinot nero;
Sauvignon;	Rebo;
Traminer aromatico;	

è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", con esclusione delle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico.

La denominazione di origine controllata "Trentino" Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vite Nosiola per almeno l'85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:

a frutto bianco:
- Chardonnay;
- Pinot bianco;
- Pinot grigio;
- Sauvignon;

a frutto rosso:

Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Lagrein.

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati.

La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.

La specificazione "Cabernet" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e "Trentino" Superiore devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.

Le uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina, Volano.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti è previsto un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo naturale (% vol.)
Trentino bianco	105	15	10,5
Trentino rosso	98	14	10,5
Trentino kretzer o rosato	105	15	10,0
Trentino Chardonnay	105	15	10,5
Trentino Moscato giallo	84	12	10,5
Trentino Moscato rosa	48	8	15,0
Trentino Müller Thurgau	98	14	10,0
Trentino Nosiola	98	14	10,0
Trentino Pinot bianco	105	15	10,5
Trentino Pinot grigio	98	14	10,5
Trentino Riesling italico	105	15	10,5
Trentino Riesling (renano)	98	14	10,5

Trentino Traminer aromatico	98	14	11,0
Trentino Sauvignon	98	14	10,5
Trentino Cabernet	91	13	10,5
Trentino Cabernet franc	91	13	10,5
Trentino Cabernet Sauvignon	91	13	10,5
Trentino Lagrein	98	14	10,5
Trentino Marzemino	91	13	10,5
Trentino Merlot	105	15	10,5
Trentino Pinot nero	84	12	11,0
Trentino Rebo	98	14	10,5
Trentino Vino Santo	42	14	16,0

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopra indicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentito il Consorzio di tutela dei vini del Trentino, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicate.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della Provincia autonoma di Trento.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè in provincia di Verona, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", nel limite massimo del 15% comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.

Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato rosa.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al:
- 30% per il Trentino Vino Santo
- 60% per il Trentino Moscato rosa;
- 70% per le rimanenti tipologie di prodotto.

Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35%, il 65% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Lagrein può essere designato o presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l ;

Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevole, etereo;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11, 50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Kretzer o rosato:
colore: rosato, rubino, chiaro;
odore: delicato, gradevole;
sapore: fresco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Moscato giallo:
colore: giallo paglierino, talvolta dorato;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Moscato rosa (o delle rose):
colore: da cerasuolo a rosso rubino;
odore: delicato, gradevole, speziato;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Nosiola:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, oppure ramato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Riesling italico:
colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Riesling (renano):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Sauvignon:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Bianco da due varietà di vite:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Lagrein:
colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l (rubino/dunkel), 19,0 g/l (rosato/kretzer);

Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Pinot nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

Rebo:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole ed accentuato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

Vino Santo:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno 10,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,5 g/l;

Rosso da due varietà di vite:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato

rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno, del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino": bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto dal precedente art. 5 e siano ammessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto dal precedente art. 6, possono riportare in etichetta la menzione "riserva", qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi e di due anni per i vini rossi.

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione "riserva" è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Articolo 9

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese" o "renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".

Articolo 10

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" è consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni: "Trento", "Valdadige", "Casteller" e "Caldaro" qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Articolo 11

Nell'etichettatura dei vini "Trentino" è ammessa la menzione "vigna" purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Articolo 12

Alla denominazione di origine controllata "Trentino" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionato", "vecchio" e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

TITOLO II
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. "TRENTINO" SUPERIORE

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione Superiore è riservata ai vini delle tipologie:

- Bianco	- rosso
- Chardonnay	- Cabernet franc
- Pinot bianco	- Cabernet Sauvignon
- Pinot grigio	- Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère)
- Nosiola	- Merlot
- Müller Thurgau	- Lagrein
- Sauvignon	- Marzemino
- Riesling	- Pinot nero
- Traminer aromatico	- Moscato rosa (localmente detto delle rose)
- Moscato giallo	- Rebo
- Vino Santo	
- Vendemmia tardiva	

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti negli articoli successivi.

Di seguito la denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore", sarà indicata con l'espressione "Trentino" Superiore.

Articolo 2

I vini "Trentino" Superiore che non recano l'indicazione del vitigno devono essere ottenuti dalle seguenti varietà di vite derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso idonei alla coltivazione nella Provincia Autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

Bianco:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente;

Rosso:
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Merlot per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente;

Vino Santo:
Nosiola per almeno l'85%; possono concorrere per l'eventuale differenza altre varietà a frutto bianco, di cui all'art. 1, ad eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo.

I vini "Trentino Superiore" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 devono essere ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il rimanente 15% uve, mosti o vini di varietà di vite di colore analogo, indicate all'art. 1, appartenenti alla denominazione di origine controllata "Trentino" Superiore, ad eccezione dei vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini "Trentino" Superiore è quella indicata all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino".

I vigneti idonei alla produzione dei vini "Trentino" Superiore devono, rispondere ai seguenti requisiti previsti per le corrispondenti varietà di vite:
Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici delle montagne e la collina medio-alta, comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione.

Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai 450 m s.l.m.

Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota.

Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 m di quota.

Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un altitudine non inferiore a 350 m s.l.m.

Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o collinari dotate di buona esposizione, poste ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m.

Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.

Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.

Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenère zone precoci pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri d'altitudine, ben esposte e in terreni strutturati.

Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m s.l.m.

Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine non superiore ai 400 m s.l.m.

Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.

Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud.

Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m.

La zona di produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo è limitata ai vigneti ubicati nelle posizioni vocate rientranti nei Comuni di: Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano in provincia di Trento.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Trentino" Superiore devono essere atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (a pergola o a parete verticale) e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente in uso nella zona di produzione o, comunque, atti ad assicurare alle uve e ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti deve essere data preferenza all'introduzione di forme di allevamento a parete verticale con una densità minima di 4.000 ceppi per ettaro; nei casi in cui sussistono fondate motivazioni tecniche, può essere mantenuta la tradizionale forma di allevamento a pergola semplice con una densità minima di 3.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione è consentita come intervento di soccorso.

La produzione massima di uva e vino per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite o tipologia e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo natur. (% vol.)
Trentino Sup. bianco	70	10	11,5
Trentino Sup. rosso	63	9	11,5
Trentino Sup. Chardonnay	70	10	11,5
Trentino Sup. Pinot bianco	70	10	11,0
Trentino Sup. Pinot grigio	70	10	11,5
Trentino Sup. Nosiola	84	12	10,5
Trentino Sup. Müller Thurgau	84	12	10,5
Trentino Sup. Sauvignon	70	10	11,5
Trentino Sup. Riesling	70	10	11,0
Trentino Sup. Traminer aromatico	70	10	11,5
Trentino Sup. Moscato giallo	70	10	10,5
Trentino Sup. Vino Santo	36	12	18,0*
Trentino Sup. Cabernet franc	63	9	11,5
Trentino Sup. Cabernet Sauvignon	63	9	11,5
Trentino Sup. Cabernet	63	9	11,5
Trentino Sup. Merlot	63	9	11,5
Trentino Sup. Lagrein	63	9	11,5
Trentino Sup. Marzemino	70	10	11,5
Trentino Sup. Rebo	63	9	11,5
Trentino Sup. Pinot nero	56	8	11,5
Trentino Sup. Moscato rosa	36	6	15,0

* Titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve dopo l'appassimento.

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 10% non avente diritto all'appellativo "Superiore".

L'eventuale superamento dei limiti di resa sopra indicati, oppure il mancato raggiungimento della prescritta gradazione zuccherina minima, comportano la rinuncia all'appellativo "Superiore" per l'intera partita; ove ne sussistano le condizioni la produzione può tuttavia rientrare nella denominazione di origine controllata "Trentino".

Le uve da porre ad appassimento per la produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo devono derivare, a seguito della tradizionale cernita dei grappoli operata nel vigneto, da superfici iscritte all'Albo dei vigneti del vino "Trentino" Superiore Nosiola.

Il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per la produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo non deve superare la produzione massima di 12 tonnellate di uva per ettaro; gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra indicata, non utilizzati per la produzione del "Trentino" Superiore Vino Santo possono essere classificati "Trentino" Superiore Nosiola.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore:
- al 30% per il "Trentino" Superiore Vino Santo;
- al 60% per il "Trentino" Superiore Moscato rosa;
- al 70% per le rimanenti tipologie enologiche e di vitigno.

Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla menzione "Superiore"; oltre questi limiti il diritto alla menzione "Superiore" decade per tutto il prodotto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del 1° marzo successivo alla raccolta.

Nell'elaborazione del "Trentino" Superiore Vino Santo non è ammessa la pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

Le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino "Trentino" Superiore Vino Santo devono essere effettuate all'interno dei Comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve delimitata all'art. 15, ultimo comma, del presente disciplinare.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini "Trentino" Superiore devono essere effettuate esclusivamente nell'intero territorio della provincia di Trento.

Prima di essere immessi al consumo, i vini "Trentino" Superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:

- 4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo;
- 10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi di quelli di cui al punto precedente;
- 12 mesi per i vini delle tipologie "bianco" e Pinot nero;
- 22 mesi per i vini delle tipologie "rosso", Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo;
- 48 mesi per il Vino Santo.

Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del Vino Santo per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo alla raccolta.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini "Trentino" Superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%.

Articolo 6

I vini "Trentino" Superiore, all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: gradevole, fine, talvolta lievemente aromatico e speziato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

Rosso:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, etereo;
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Chardonnay:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, gradevole, fruttato-floreale, caratteristico;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, fine, fruttato, leggermente speziato, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi aranciati o ramato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Nosiola:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, fruttato-floreale, leggermente speziato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Müller Thurgau:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, lievemente aromatico, talvolta con note vegetali;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Sauvignon:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Riesling:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Traminer aromatico:
colore: da giallo paglierino a giallo oro, di media intensità;
odore: aromatico, intenso, caratteristico, talvolta speziato;
sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Moscato giallo:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: aromatico, caratteristico, talvolta con leggere note vegetali;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Cabernet franc:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Cabernet:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Merlot:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico e accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Lagrein:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: fruttato, caratteristico, talvolta appena vegetale e speziato;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Marzemino:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: caratteristico e accentuato, fruttato, talora appena vegetale;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Rebo:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: fruttato, gradevole e accentuato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Pinot nero:
colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Moscato rosa (o delle rose):
colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;
odore: delicato, gradevole, aromatico;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

Vino Santo:
colore: da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta con riflessi aranciati, da medio alta ad alta intensità;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 % vol di cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 6,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

Qualora vinificati o invecchiati in recipienti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

Articolo 7

La menzione " Trentino" Superiore vendemmia tardiva è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, da sole o congiuntamente, o Moscato rosa , sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione "vendemmia tardiva" con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese ad ettaro previste nell'art. 16 della presente regolamentazione del "Trentino" Superiore, le uve destinate all'ottenimento dei vini "Trentino" superiore vendemmia tardiva non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini "Trentino" Superiore vendemmia tardiva all'atto della immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso, oppure rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, per il Moscato rosa (o delle rose);
odore: delicato, caratteristico, talora speziato;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno 11% vol. svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

Per i vini del presente articolo non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

I vini "Trentino" Superiore vendemmia tardiva devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre dell'anno di raccolta.

Articolo 8

Al "Trentino" Superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

L'utilizzo di indicazioni geografiche o toponomastiche è consentito limitatamente ai nomi delle sottozone riconosciute dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e compatibilmente con quanto previsto dalla specifica regolamentazione delle singole sottozone.

È consentita l'indicazione del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo, purché il prodotto così designato provenga esclusivamente dalla superficie vitata corrispondente ai sensi della normativa vigente.

Al vino "Trentino" Superiore è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 9

I vini "Trentino" Superiore devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma tradizionale, di capacità non superiore a litri 5.

I vini Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "vendemmia tardiva", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".

La chiusura deve essere costituita dal tappo a raso bocca in sughero.

Articolo 10

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'Albo dei vigneti della "Trentino" Superiore è consentita la scelta vendemmiale e l'eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Trento, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della utilizzazione della "Trentino" Superiore le partite di vino devono essere sottoposte, nella fase immediatamente precedente all'imbottigliamento, ad una analisi chimico fisica ed organolettica secondo le norme vigenti.

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE SOTTOZONA "SORNI"

Articolo 1

La sottozona "Sorni" è riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Trentino" prodotti nell'area di cui al successivo articolo 3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo II.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni" è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

bianco: per i vini ottenuti dai vitigni Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente;

rosso: per i vini ottenuti dai vitigni Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" della sottozona "Sorni" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.

Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km. 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge

in località "Ciaresara", il sentiero che collega i Masi "Tratta", "Clinga" e "Furli" (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla "Croce" deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al "Cross Ross", la mulattiera della "Vie Rosse" che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al "Maso Centofinestre".

Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il "Centro del Legno", indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum.minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
"Trentino" Sorni bianco	14	10,5	98
"Trentino" Sorni rosso	14	10,5	98

Su detti limiti di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni", all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Sorni" bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli
odore: gradevole, delicato
sapore: fresco, armonico, talvolta morbido
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

"Sorni" rosso:
colore: rosso rubino
odore: etereo, delicato
sapore: secco, armonico
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

Articolo 6

Nell'etichettatura dei vini di cui al presente allegato, l'indicazione del nome della sottozona "Sorni", seguita dall'indicazione della tipologia bianco o rosso, può essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture "Bianco dei Sorni" e "Rosso dei Sorni".

ALLEGATO 2
DISCIPLINARE SOTTOZONA "ISERA" O "D'ISERA"

Articolo 1
La sottozona "Isera" o "d'Isera", è riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino Superiore prodotti nell'area di cui al successivo articolo 3.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo II.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", è riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Isera" o "d'Isera" devono essere prodotte nella zona di produzione così delimitata:

partendo dal ponte sul fiume Adige, nel comune di Villa Lagarina, la delimitazione segue verso sud la riva orografica destra del fiume Adige fino ad incrociare, in prossimità dell'abitato di Ravazzone, il ponte della strada statale n. 240 di Loppio e di Val di Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del fiume Adige che lascia, dopo breve tratto, per percorre la strada interpoderale che sbocca sull'anzi detta statale 240, a quota 191, nell'abitato di Ravazzone.
Da questo punto il confine segue la strada statale n. 240 in direzione dell'abitato di Mori fino alla frazione di Molina, da dove la delimitazione piega verso nord e segue il limitare del bosco alle pendici del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per le quote 364, 291, 283, 365 e 380 e, includendo le località Foianeghe, Pradaglia, Brom, Maso del Gnac, raggiunge la sommità del sovrastante terrazzamento naturale che segue, degradando, fino all'inizio dell'abitato di Reviano, da dove il confine percorre la strada interpoderale dei Piazi in direzione dell'abitato di Marano, comprende le località Piazi, San Rocco e Corè, aggira a monte l'abitato di Brancolino passando per quota 191 e da questo punto, in linea retta, raggiunge la strada comunale che segue fino all'abitato di Nogaredo. Dall'abitato di Nogaredo la delimitazione segue la strada comunale che, passando per le quote 217, 198 e 177, si innesta alla strada provinciale n. 90, continua per questa fino all'incrocio a quota 179, da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce al ponte sul fiume Adige in cui la delimitazione è iniziata.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum.minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
"Trentino" Marzemino Superiore d'Isera	9	11,5	63

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera" devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;

sapore: secco, pieno e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Articolo 7

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera" è ammessa la menzione "vigna", purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

ALLEGATO 3
DISCIPLINARE SOTTOZONA "ZIRESI" O "DEI ZIRESI"

Articolo 1

La sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi", è riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino Superiore prodotti nell'area di cui al successivo articolo 3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo II.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" è riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con l'indicazione aggiuntiva della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" devono essere prodotte esclusivamente nella zona così delimitata:

partendo dal km 359 della strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero presso l'abitato di Volano, la delimitazione segue la strada statale fino a incrociare, poco prima del km 360, la strada che sale alla località S. Antonio; seguita questa per breve tratto, in prossimità della quota 177.1, la delimitazione segue il margine del bosco in direzione est fino a quota 175.8 e da questa in linea retta raggiunge quota 177.9, escludendo però la superficie (circa 2 ettari) interessata a bonifica con terreno di riporto. Da quota 177.9 il confine prosegue lungo la strada interpoderale verso la località Fornaci a quota 179.7 e da questa fino all'incrocio con la strada statale n. 12 che percorre a ritroso in direzione di Volano per circa 250 metri, finché incontra sulla destra il fossato che segue fino ad incontrare la strada interpoderale, in prossimità della quota 174.6.
Da tale punto la delimitazione prosegue lungo detta strada interpoderale in direzione dell'abitato di Volano toccando le quote 177.0, 176.5, 176.3, 176.1 e in prossimità della quota 177.8 raggiunge il km 359 della strada statale n. 12 da dove la delimitazione è iniziata.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom volum.minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
"Trentino" Marzemino Superiore dei Ziresi	9	11,5	63

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;
sapore: secco, pieno e gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Articolo 7

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" è ammessa la menzione "vigna", purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

ALLEGATO 4

PROPOSTA DISCIPLINARE

SOTTOZONA "CASTEL BESENO " O "BESENO"

Articolo 1

La sottozona "Castel Beseno" o "Beseno" è riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Superiore prodotti nell'area di cui al successivo articolo 3.

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Superiore "Castel Beseno" o "Beseno" può essere prodotto anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva.
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al Titolo II.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno", è riservata al vino ottenuto dall'uva Moscato giallo prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca bianca, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno" devono essere prodotte nella zona di produzione, ricadente nei Comuni di Besenello e Calliano, così delimitata:
a nord il fiume Adige "piega" verso la loc. "Murazzi" creando in un breve spazio il passaggio della Strada Statale 12 e la ferrovia del Brennero protetta da una galleria paramassi. Alla fine della stessa si prosegue lungo l'argine destro del fiume in corrispondenza della ciclabile fino al confine con il Comune di Calliano. Si prosegue in direzione di Besenello attraversando la statale ed, escludendo la località "Campi Grandi", si arriva alla S.P. 49 di Besenello. Si prosegue per la SP fino al bivio con la SS 12 dell'Abetone e del Brennero fino a Castel Pietra. Piegando verso est, si sale lungo il confine con il comune di Volano, aggirando la fortificazione superiormente si prosegue comprendendo la loc. "Campagnole"

proseguendo fino al Rio Cavallo. Seguendo il torrente fino al confine con il comune di Folgaria e seguendo il compluvio che delimita il comune di Besenello e di Folgaria , si arriva al ponte di Folgaria. Si prosegue lungo il limite del bosco includendo la loc. Compet, loc. Don Bosco, Maso dell'Aria e Maso Trapp. Si prosegue lungo la curva di livello dei 360 metri fino alla cava di inerti e oltre fino alla direzione in corrispondenza della galleria paramassi sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uve per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve, inoltre, assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

- produzione massima uva per ettaro 9 tonnellate;
- titolo alcol. vol. minimo naturale 11,00 % vol.;
- produzione massima vino per ettaro 63 ettolitri.

Su detto limite di resa in uva del vigneto non è ammessa alcuna tolleranza.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno" devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.
Prima di essere immesso al consumo il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 4 mesi.

Per i vini passito e vendemmia tardiva il periodo di affinamento è della durata di 12 mesi.
In entrambi i casi il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Per l'ottenimento dei vini passito e vendemmia tardiva è vietata qualsiasi forma di arricchimento.

Il vino passito deve essere ottenuto da uve sottoposte, dopo la raccolta, ad appassimento mediante procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia, con esclusione di metodi di deumidificazione operanti con l'ausilio del calore.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: giallo paglierino, giallo dorato di media o bassa intensità.
Odore: aromatico, caratteristico.
Sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Per le tipologie passito e vendemmia tardiva:

Colore: da giallo paglierino a giallo oro.
Odore: delicato caratteristico, talvolta speziato.
Sapore: amabile o dolce, pieno e aromatico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui 11% svolti.
Acidità totale minima: 5,0 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Articolo 7

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione "Castel Beseno" o "Beseno" è ammessa la menzione "vigna", purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

10A03613

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Procaptan»

Estratto provvedimento UVA. n. 296 del 26 febbraio 2010

TITOLARE: IST. FARM. BIOL. STRODER S.R.L.

SPECIALITA' MEDICINALE: PROCAPTAN

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI PROROGA SMALTIMENTO SCORTE

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale "PROCAPTAN"
027469067/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 5 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469079/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469081/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469093/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469105/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469117/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469129/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469131/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469143/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469156/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469168/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 5 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469170/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469182/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469194/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469206/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469218/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469220/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469232/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469244/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469257/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP

027469269/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469271/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 5 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469283/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469295/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469307/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469319/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469321/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469333/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469345/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469358/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469360/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469372/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027469384/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 10/03/2010 data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/699 del 28/09/2009 pubblicato sulla G.U. del 10/11/2009 n.262 senza ulteriore proroga”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03609

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Coversyl»

Estratto provvedimento UVA. n. 297 del 26 febbraio 2010

TITOLARE: LES LABORATOIRES SERVIER

SPECIALITA' MEDICINALE: COVERSYL

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI PROROGA SMALTIMENTO SCORTE

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale "COVERSYL"
027286057/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 5 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286069/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286071/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286083/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286095/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286107/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286119/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286121/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286133/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286145/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286160/M - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286172/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 5 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286184/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286196/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286208/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286210/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286222/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286234/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286246/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP

027286259/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286261/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286273/M - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286285/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 5 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286297/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286309/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286311/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286323/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286335/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286347/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286350/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286362/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286374/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP
027286386/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 10/03/2010 data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/698 del 28/09/2009 pubblicato sulla G.U. del 10/11/2009 n.262 senza ulteriore proroga”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03610

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sertralina Ratiopharm»

Estratto provvedimento UVA/R/6 del 26 febbraio 2010/UPC

Specialità Medicinale: SERTRALINA RATIOPHARM

Confezioni: 036753010/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753022/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753034/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753046/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753059/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753061/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753073/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753085/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753097/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753109/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753111/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE

036753123/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE

036753135/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE

036753147/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE

036753150/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE

036753162/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036753174/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 250 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036753186/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036753198/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753200/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753212/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

036753224/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN

BLISTER PVC/PVDC/AL
036753236/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
036753248/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
036753251/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
036753263/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
036753275/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
036753287/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
036753299/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE
036753301/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE
036753313/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE
036753325/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE
036753337/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL UNIT DOSE
036753349/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
036753352/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 250 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
036753364/M - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0439/001-002/R/01 SE/H/0439/001-002/IB/023

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione – Modifica stampati

Modifica Apportata: **Armonizzazione stampati a seguito della decisione della Commissione Europea del 07/05/2009 (EMEA/263918/2009) di Referral, da articolo 30 della Direttiva 2001/83/CE, per il prodotto medicinale di riferimento Zoloft . Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.**

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "SERTRALINA RATIOPHARM" è da considerarsi rinnovata dalla data di rinnovo europeo 13/02/2009.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03611

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
N05AL05	AMISULPRIDE	30 UNITA' 200 MG – USO ORALE 30 UNITA' 400 MG – USO ORALE
R06AE09	LEVOCETIRIZINA	20 UNITA' 5 MG – USO ORALE
C09CA01	LOSARTAN	21 UNITA' 12,5 MG – USO ORALE 28 UNITA' 100 MG – USO ORALE 28 UNITA' 50 MG – USO ORALE
C09DA01	LOSARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE	28 UNITA' (100+25) MG – USO ORALE 28 UNITA' (50+12,5) MG – USO ORALE
J05AB11	VALACICLOVIR	21 UNITA' 1000 MG – USO ORALE 42 UNITA' 500 MG – USO ORALE

NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	Confezione di riferimento
D05AX02	CALCIPOTRIOLO	30 ML 0,005% – USO DERMATOLOGICO
A07EC02	MESALAZINA	28 UNITA' 1 G – USO RETTALE

10A03604

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Bieffe Medital».

Estratto determinazione UVA/N/T n. 699 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bieffe Medital S.p.a. (codice fiscale 09887560150) con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto-Sondrio (Sondrio).

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BIEFFE MEDITAL.

Confezioni:

flacone 50 ml - A.I.C. n. 030906010;

flacone 100 ml - A.I.C. n. 030906022;

sacca clear-flex 100 ml - A.I.C. n. 030906059;

sacca clear-flex 250 ml - A.I.C. n. 030906061;

fiala 1 ml - A.I.C. n. 030906097;

fiala 2 ml - A.I.C. n. 030906109;

fiala 5 ml - A.I.C. n. 030906111;

fiala 10 ml - A.I.C. n. 030906123;

fiala 20 ml - A.I.C. n. 030906135;

sacca clear-flex 2000 ml - A.I.C. n. 030906147;

sacca clear-flex 4000 ml - A.I.C. n. 030906174;

sacca clear-flex 6000 ml - A.I.C. n. 030906200;

«soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030906414;

«soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030906426;

«soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - A.I.C. n. 030906438;

«soluzione per infusione» 12 sacche clear-flex 1000 ml - A.I.C. n. 030906440.

È ora trasferita alla società: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell' Industria, 20 - 00144 Roma.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Acqua per preparazioni iniettabili Baxter.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Galafin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 684 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Keypharma S.r.l. (codice fiscale 13223880157) con sede legale e domicilio fiscale in corso di Porta Romana, 72 - 20122 Milano.

Medicinale: GALAFIN.

Confezioni:

«37,5 + 325 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 036994010;

«37,5 + 325 mg compresse rivestite con film» 16 compresse - A.I.C. n. 036994022;

«37,5 + 325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 036994034;

«37,5 + 325 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 036994046;

«37,5 + 325 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 036994059.

È ora trasferita alla società: Marvecspharma Services S.r.l. (codice fiscale 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03885

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata alla società Anallergo S.r.l.

Con il provvedimento n. aM - 42/2010 del 17 marzo 2010 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Firenze, via degli Alfani, 84, rilasciata alla società Anallergo S.r.l.

10A03871

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determinazione del capo servizio regolazione del mercato n. 65 del 17 febbraio 2010, le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna di esse indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art.14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio I.A.A. di Salerno.

1. G. Restauri di Onofri Gloria, con sede in Albanella, alla via Roma, 51, codice fiscale n. NFR GLR 66P42 HS01J, titolare del marchio di identificazione nr. 53SA;

2. Pellegrino Vincenzo, con sede in Nocera Inferiore, alla via Sarajevo, 16, codice fiscale n. PLL VCN 63M28 C631Z, titolare del marchio di identificazione nr. 50SA;

3. Cozzella Gold di Cozzella Sergio, con sede in Salerno, alla via g. Ruggi, 30, codice fiscale n. CZZ SRG 65C06 A783B, titolare del marchio di identificazione nr. 58SA;

4. F.lli De Prisco S.n.c. di Alfonso e Vincenzo de Prisco, con sede in Pagani, al C.so E. Padovano, 100, codice fiscale n. 03405440656, titolare del marchio di identificazione nr. 285A;

5. Troncone Pietro, con sede in Vallo della Lucania, alla via Fam. De Mattia, 37, Codice fiscale n. 03466330655, titolare del marchio di identificazione n. 41SA.

10A03608

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art.29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che:

1) all'impresa Trapasso Tommaso, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «16 RC», non avendo ottemperato al rinnovo annuale della concessione del marchio di identificazione per l'anno 2008, è stato ritirato il marchio di identificazione «16 RC» ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 tenuto dalla Camera di commercio di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 209 del 5 novembre 2009. Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e da questa deformati;

2) all'impresa Spataro Domenico, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «23 RC», è stato ritirato il marchio di identificazione «23 RC» per cessata attività come ditta individuale ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 tenuto dalla Camera di commercio di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 210 del 5 novembre 2009. Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e da questa deformati.

10A03698

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-074) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.